REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013 Approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 31/10/2012

Articolo 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'Irpef relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferis ce l'addizionale siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98, a norma dell'art. 48 comma 10 ella Legge n. 449 del 27/12/97, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16/06/98 n. 191 e dalle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/06 (legge finanziaria 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/06.

Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ED ESENZIONI

- 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett.a) art. 1 della legge n. 296/06.
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come indicato dal comma 142 lett.c) punto 2, nonché dal comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/06.
- 2bis. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, il comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
- 3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/02, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5/6/02. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
- 4. Il Comune può stabilire delle soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tenendo conto delle diverse tipologie di redditi e agevolando i soggetti deboli; la soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, l'aliquota si applica al reddito complessivo.

Articolo 3 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.